



STUDIO CAVALIERE NEWS

La presente circolare è elaborata in forma sintetica, al solo scopo di fornire una informazione immediata. Resta inteso che, per approfondirne il contenuto, è auspicabile un contatto diretto e personale con lo scrivente Studio.

OBBLIGO TRACCIABILITA' PAGAMENTO RETRIBUZIONI

A far data dal **1° luglio 2018** scatta l'obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente indicate dal Legislatore. La Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018), all'art. 1 commi da 910 a 915, prevede infatti che a partire da tale data il pagamento delle retribuzioni e di ogni anticipo/acconto delle stesse, possa essere effettuato esclusivamente attraverso strumenti tracciabili di pagamento; ovvero:

- Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. Il delegato dev'essere necessariamente il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

L'obbligo riguarda:

- I rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla tipologia (tempi determinati, part time, intermittenti, ecc.);
- Le collaborazioni coordinate e continuative;
- I contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001.

Sono espressamente esclusi i rapporti di lavoro domestici e, poiché non rientranti tra quelli indicati dalla norma, i compensi derivanti da borse di studio, rapporti di tirocinio e rapporti di lavoro autonomo occasionali.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che la sanzione si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia effettuato il pagamento nelle forme previste, ma abbia successivamente, ad esempio, revocato il bonifico o abbia eventualmente annullato prima dell'incasso l'assegno emesso.

In caso di mancata osservanza dell'obbligo, oltre ad incorrere in una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00 vi è, in caso di contestazioni, l'impossibilità di provare l'avvenuto pagamento della retribuzione.

Cordiali saluti

Claudio CAVALIERE